

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>PUGLIA</b>		
<p align="center"><b>L.R. 30/11/2000, n. 17.</b> Pubblicata nel B.U. Puglia 13 dicembre 2000, n. 147.</p>	<p align="center">Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale.</p>	<p><b>Art. 4. Programma regionale per la tutela dell'ambiente.</b>                      1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota di un Programma regionale per la tutela dell'ambiente (P.R.T.A.).                      2. Il P.R.T.A. è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:                      a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;                      b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;                      c) i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'articolo 5;                      d) gli ambiti di intervento per i quali le province prevedono contributi ai soggetti indicati al comma 4, lettere b) e c).                      3. Sulla base del programma le province, sentiti i comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.                      4. Il P.R.T.A. ha durata triennale ed è attuato mediante:                      concessione agli enti locali di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti e opere                      b) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla finalità del programma;                      c) bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.                      5. Per la predisposizione del P.R.T.A. la Giunta regionale si avvale degli studi e delle ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione condotti dall'A.R.P.A. per la Puglia.                      6. Le linee e le azioni contenute nel P.R.T.A. sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.</p>
<p align="center"><b>L.R. 12/04/2001, n. 11.</b> Pubblicata nel B.U. Puglia 12 aprile 2001, n. 57, supplemento.</p>	<p align="center">Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.</p>	<p>TITOLO I. Disposizioni generali.  <b>Art. 1. Finalità comma 2.</b>                      La V.I.A. ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>PUGLIA</b>		
		<p>perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.  <b>TITOLO III</b> Impatto ambientale in atti normativi, piani e programmi  <b>Art. 22.</b> <i>Atti normativi.</i>  <b>Art. 23.</b> <i>Piani e programmi.</i>  <b>Art. 24.</b> <i>S.I.A. relativo a piani e programmi.</i></p>
<p align="center"><b>Delib.G.R. 04/07/2007, n. 1072.</b>                      Pubblicata nel B.U. Puglia 20 luglio 2007, n. 104.</p>	<p>Approvazione linee-guida per la pianificazione strategica territoriale di Area Vasta.</p>	<p><i>L'avvio del percorso di pianificazione strategica.</i>                      Il primo sottoprocesso del percorso logico-temporale riguarda "l'avvio del percorso di pianificazione strategica" e il contestuale avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica (per il quale si rimanda alla metodologia riportata nell'allegato II). [...]                      5. Il Metaplan integrato del piano strategico di area vasta                      Una volta concluso il primo sottoprocesso relativo all'avvio del percorso di pianificazione strategica e del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (entro il 30 settembre 2007) ogni Area Vasta dovrà avviare il secondo sottoprocesso, dedicato alla vera e propria costruzione del "Metaplan – Piano Strategico di Area Vasta" e ed alla redazione del "Piano Urbano della Mobilità". La predisposizione del Metaplan è stata concepita come prodotto finale di un percorso, le cui tappe intermedie sono rappresentate da tre fasi [18] ed altrettanti "sotto-documenti" da produrre, che alla fine andranno a confluire nel Metaplan.                      [...]  <i>La redazione del piano strategico di area vasta.</i>                      [...]                      6.4 L'integrazione della componente ambientale nel Piano strategico e lo sviluppo sostenibile                      Sempre nell'ottica di allineare (e predisporre) l'esperienza della pianificazione strategica ai nuovi orientamenti strategici comunitari, è importante che ogni Territorio di Area Vasta assicuri le risorse, gli assetti organizzativi e le condizioni per una piena Integrazione della dimensione ambientale non solo nei processi di definizione, ma anche di attuazione, monitoraggio e valutazione delle proprie politiche dello sviluppo territoriale. Per questo motivo è fondamentale attivare il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) contestualmente alla preparazione del Piano e creare una Autorità Ambientale di Area Vasta che operi in sinergia con l'Autorità Ambientale Regionale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e per la tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico. [...]  <b>Allegato II.</b> <i>L'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai Piani Strategici.</i></p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>PUGLIA</b>		
<p><b>Delib.G.R. 13/06/2008, n. 981.</b> Pubblicata nel B.U. Puglia 22 luglio 2008, n. 117.</p>	<p>“Circolare n. 1/2008 – Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.</p>	<p>[...] Il provvedimento introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte Seconda del Decreto n. 152/06. In particolare il legislatore nazionale è intervenuto sulla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) precisando contenuti, indicando tempi, precisando ruoli e disegnando un percorso procedurale cui le regioni sono chiamate ad adeguare il proprio ordinamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto. Nelle more di questo recepimento, nelle regioni sprovviste di specifiche norme in materia vigenti, il decreto si applica direttamente (art. 35 comma 1). Di notevole impatto è la previsione di annullabilità per violazione di legge espressamente prevista dal decreto per quei piani e programmi che, rientrando nell’ambito di applicazione della normativa, non abbiano effettuato le previste procedure di VAS. La circolare, pertanto, mira a fornire alcuni essenziali chiarimenti sia in merito ai contenuti sia per quanto attiene le previsioni di legge ad oggi vigenti in materia. La circolare, inoltre, interviene circa la individuazione dell’autorità competente, che il decreto indica solo in via generale al comma 6 dell’art. 7, sempre nelle more che questo aspetto sia disciplinato c atto normativo successivo, prevedendo eventualmente un meccanismo di delega di competenza a province e comuni in funzione del tipo e dell’area di pertinenza del piano o programma. Oltre alle specifiche competenze in materia di monitoraggio che il decreto attribuisce all’ARPA si ritiene opportuno individuare nella stessa ARPA il soggetto che opera il supporto tecnico all’autorità; competente nella fase di valutazione in coerenza con le funzioni individuate in carico ai Servizi previsti dal Regolamento dell’Agenzia. [...]. La Giunta delibera Di approvare la Circolare n. 1/2008 avente ad oggetto “Note esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante.</p>
<p><b>Delib.G.R. 28/12/2009, n. 2614.</b> Pubblicata nel B.U. Puglia 25 gennaio 2010, n. 15.</p>	<p>Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della parte seconda del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008.</p>	<p>La Giunta (...) Delibera - di approvare, 8...), la circolare n. 1/2009 (...) contenente le prime indicazioni in merito alla applicazione e alla attuazione delle norme in materia di VIA e di VAS, nelle more dell’approvazione della legge regionale di adeguamento alle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>PUGLIA</b>		
		<p>- [...].  <b>Allegato. Circolare n. 1 del 2009 in merito alla applicazione delle procedure di VIA e di VAS nelle more dell'adeguamento della legge regionale n. 11/2001 e s.m.i..</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ambito di applicazione.</li> <li>2. Procedure partecipative.</li> <li>3. Atti in materia ambientale coordinati e sostituiti nelle procedure di VIA.</li> </ol>
<p align="center"><b>Delib.G.R. 31/01/2011, n. 125.</b>                      Pubblicata nel B.U. Puglia 16 febbraio 2011, n. 25.</p>	<p>Circolare n. 1/2011 "Indicazioni per migliorare l'efficacia delle conferenze di copianificazione previste dal DRAG nella formazione dei Piani Urbanistici Generali.</p>	<p>(...) la Circolare è articolata nelle seguenti parti:                      [...]                      3. L'integrazione con la procedura di VAS                      3. L'integrazione con la procedura di VAS                      (...) La VAS è finalizzata ad assicurare che lo sviluppo del territorio, così come definito nei Piani Urbanistici Generali, sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse naturali, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi alla distribuzione e alle modalità di realizzazione delle attività oggetto di pianificazione comunale. In altre parole, la VAS fa da supporto alla definizione delle scelte di piano, contribuendo alla considerazione di alternative possibili, individuando e valutando gli effetti ambientali significativi delle scelte di piano ed elaborando misure di prevenzione, mitigazione, compensazione che consentano di affrontare efficacemente le criticità ambientali rilevate.                      Il Rapporto Ambientale, redatto secondo quanto indicato nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è il principale elaborato tecnico previsto nel processo di VAS, costituisce parte integrante del Piano, ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione e pertanto deve essere coerente con i contenuti del piano stesso in ogni fase della sua elaborazione. A tal fine, sarebbe opportuno aprire un tavolo tecnico tra il Comune (Autorità procedente) e l'Autorità competente (7) in materia di VAS, che consentirebbe la collaborazione tra le due autorità e accompagnerebbe l'iter del Piano, dalla definizione dei contenuti e degli aspetti salienti del Rapporto Ambientale, proseguendo poi durante la redazione del Rapporto Ambientale. In tal modo l'Autorità competente potrebbe già esprimere la necessità di eventuali approfondimenti o di ulteriori analisi, per arrivare all'adozione di un Rapporto Ambientale che sia condiviso sin dalla sua genesi. Ad oggi l'avvio del processo di VAS ha spesso luogo in sede di prima Conferenza di Copianificazione, con la presentazione del Documento di Scoping, con cui sono definiti i contenuti del Rapporto Ambientale. Con la possibilità di posticipare la prima Conferenza, che può essere convocata in fase di stesura avanzata del DPP, la procedura di VAS dovrebbe essere avviata formalmente dal Comune comunque all'inizio del percorso di</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>PUGLIA</b>		
		<p>pianificazione, dovendo la VAS accompagnare la formazione del piano sin dalla sua genesi. In ogni caso occorre trasmettere all'Autorità competente formale istanza di avvio del procedimento, evidenziando lo stato di avanzamento del processo di pianificazione in oggetto, nonché il Documento di Scoping (o Rapporto preliminare) previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Tale documento deve essere inviato anche ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. In particolare è necessario chiarire se il Piano sia soggetto a Valutazione d'Incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.</p> <p>Per agevolare i riscontri da parte dei soggetti coinvolti, al documento di Scoping può essere allegato un questionario chiaro e facilmente compilabile, eventualmente in formato elettronico. La fase di Scoping si conclude entro novanta giorni, salvo quanto diversamente concordato.</p> <p>Nel caso in cui la convocazione della prima Conferenza di Copianificazione sia posticipata nell'iter di redazione del Piano, quando sono stati definiti il sistema delle conoscenze, i quadri interpretativi e gli obiettivi di Piano, nonché la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, in tale sede verrà presentata una versione preliminare del Rapporto Ambientale, redatta sulla base degli esiti della fase di Scoping e coerente con i contenuti del DPP elaborato. In particolare tale documento dovrà illustrare i principali contenuti e obiettivi del Piano, l'analisi dello stato dell'ambiente e delle criticità ambientali rilevate, l'analisi di coerenza con altri pertinenti piani o programmi, l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del piano, un resoconto della fase di Scoping (contributi pervenuti e sintesi di come siano stati presi in considerazione nell'elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale). Occorre inoltre evidenziare che l'analisi dello stato dell'ambiente deve utilizzare ed integrare i dati raccolti e le informazioni elaborate nell'ambito della costruzione del sistema delle conoscenze così come previsto dal DRAG.</p> <p>Infatti, essendo in questo caso la prima Conferenza una sorta di tavolo di concertazione tra tutti i soggetti partecipanti il cui fine principale è quello di facilitare il processo di formazione e di adozione del DPP, ed essendo il Rapporto Ambientale della VAS parte integrante del Piano stesso che va adottato contestualmente al PUG, la prima Conferenza nell'ambito del procedimento di VAS può essere intesa come la sede in cui le analisi ambientali, già elaborate in accordo con i soggetti con competenza ambientale, vengono condivise con tutti gli Enti convocati al fine di agevolare l'adozione di un DPP la cui elaborazione è già supportata dalla VAS. Al fine di consentire la condivisione tra i soggetti partecipanti, è necessario che gli Enti convocati siano anticipatamente forniti di una copia</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>PUGLIA</b>		
		<p>del Rapporto Ambientale, in versione preliminare, in modo che possano verificare preliminarmente le analisi ambientali effettuate e le motivazioni che accompagnano le prime scelte progettuali del DPP, e possano in sede di Conferenza esprimere la necessità di eventuali approfondimenti al fine di agevolare l'iter di adozione del Piano.</p> <p>Lo spostamento temporale della seconda Conferenza di Copianificazione consente di presentare agli Enti e ai soggetti convocati una proposta di Piano in cui, assieme alle politiche e gli indirizzi di sviluppo del territorio, sia contenuta una versione del Rapporto Ambientale che affronti tutti i contenuti previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Qualora il Piano sia soggetto a Valutazione di Incidenza, il Rapporto Ambientale dovrà contenere anche lo Studio di Incidenza così come previsto dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.</p> <p>In questa maniera la seconda Conferenza di Copianificazione diventa momento anche di espressione di valutazioni e modifiche al Piano presentato e al Rapporto Ambientale.</p> <p>Il Rapporto Ambientale dà conto degli esiti delle Conferenze di Copianificazione e di tutti i pareri e le indicazioni espresse in tali sedi dagli Enti convocati, esplicitando come se ne sia tenuto conto nell'elaborazione del Piano e del Rapporto Ambientale.</p> <p>(7) L'Autorità competente in materia di VAS è stata individuata con Delib.G.R. n. 981/2008 nell'Ufficio Programmazione, VIA e Politiche Energetiche/VAS incardinato nel Servizio Ecologia dell'Amministrazione regionale.</p>
<p align="center"><b>Delib. G.R. 22/11/2011. N. 2581.</b> Pubblicata nel B.U. Puglia 20 dicembre 2011, n.196.</p>	<p>Indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".</p>	<p><b>11. Individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.</b> <b>11.2. Le conferenze di "co-pianificazione"</b> .</p> <p>Si richiama, inoltre, la necessità di espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Come è noto, la VAS è finalizzata ad assicurare che le scelte pianificatorie siano compatibili con condizioni di sviluppo sostenibile, individuando e valutando gli effetti ambientali delle scelte di piano, contribuendo alla considerazione di alternative realizzabili ed elaborando misure di prevenzione, mitigazione e compensazione a fronte delle criticità rilevate.</p> <p>In ordine ai profili procedurali, in specie sul raccordo e l'integrazione della procedura di pianificazione con quella di acquisizione della VAS, si richiama quanto già espresso nella citata Circolare n. 1/2011 e, in particolare, si raccomanda che la procedura di VAS venga avviata all'inizio del percorso di pianificazione, accompagnando la formazione della variante sin dalla sua genesi.</p>
<p align="center"><b>L.R. 14/12/2012, n. 44.</b> Pubblicata nel B.U. Puglia 18 dicembre 2012, n. 183.</p>	<p>Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica.</p>	<p><b>Art. 1. Oggetto e finalità.</b> <b>Art. 2. Definizioni.</b> <b>Art. 3. Ambito di applicazione.</b></p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>PUGLIA</b>		
		<p><i>Art. 4. Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS.</i>  <i>Art. 5. Criteri per l'individuazione degli enti territoriali interessati.</i>  <i>Art. 6. Criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale.</i>  <i>Art. 7. Modalità di svolgimento.</i>  <i>Art. 8. Verifica di assoggettabilità.</i>  <i>Art. 9. Impostazione della VAS.</i>  <i>Art. 10. Redazione del rapporto ambientale.</i>  <i>Art. 11. Consultazione.</i>  <i>Art. 12. Espressione del parere motivato.</i>  <i>Art. 13. Decisione.</i>  <i>Art. 14. Informazione sulla decisione.</i>  <i>Art. 15. Monitoraggio.</i>  <i>Art. 16. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.</i>  <i>Art. 17. Integrazione tra valutazioni ambientali.</i>  <i>Art. 18. Processi di VAS a carattere interregionale.</i>  <i>Art. 19. Informazione, comunicazione e partecipazione.</i>  <i>Art. 20. Relazioni sull'attuazione della VAS.</i>  <i>Art. 21. Disposizioni transitorie e finali.</i>  <i>Art. 22. Norma finanziaria.</i></p>
<p><b>Reg. reg. 09/10/2013, n. 18.</b>                      Pubblicato nel B.U. Puglia 15 ottobre 2013, n. 134.</p>	<p>Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.</p>	<p>CAPO I. Aspetti generali  <i>Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento.</i>  <i>Art. 2. Definizioni.</i>                      CAPO II. Procedure di VAS dei piani urbanistici comunali  <i>Art. 3. Modalità per la definizione dell'ambito di applicazione delle procedure di VAS.</i>  <i>Art. 4. Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS.</i>  <i>Art. 5. Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.</i>  <i>Art. 6. Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata.</i>  <i>Art. 7. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS.</i>                      CAPO III. Disposizioni transitorie e finali  <i>Art. 8. Disposizioni transitorie.</i>  <i>Art. 9. Indicazioni operative.</i>  <i>Art. 10. Disposizioni finali.</i>  <b>Allegato I. Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale.</b></p>

## Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>PUGLIA</b>		
<p style="text-align: center;"><b>L.R. 12/02/2014, n. 4.</b></p> <p>Publicata nel B.U. Puglia 17 febbraio 2014, n. 21.</p>	<p>Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).</p>	<p>(...)</p> <p><b>Art. 10</b> <i>Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della L.R. 44/2012.</i></p> <p><b>Art. 11</b> <i>Modifica all'articolo 7 della L.R. 44/2012.</i></p> <p><b>Art. 12</b> <i>Modifica all'articolo 17 della L.R. 44/2012.</i></p> <p><b>Art. 13</b> <i>Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19.</i></p> <p><b>Art. 14</b> <i>Ricognizione straordinaria di organismi collegiali.</i></p> <p><b>Art. 15</b> <i>Norma finanziaria.</i></p> <p>(...)</p>
<p>Fonte normativa sul sito web:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.regione.puglia.it">www.regione.puglia.it</a> – Aree tematiche – Ambiente – Portale Ambientale – ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA/VAS</li> <li>- <a href="http://www.arpa.puglia.it">www.arpa.puglia.it</a> – Servizi Ambientali – VAS</li> <li>- <a href="http://www.arpa.puglia.it/bollettinoufficiale">www.arpa.puglia.it/bollettinoufficiale</a></li> </ul>		